

Indetraibile l'IVA sulle commissioni fatturate dalle società di private equity

In presenza di mera attività di detenzione di partecipazioni il diritto non spetta

/ **Simonetta LA GRUTTA e Fabrizio PAPOTTI**

Con la circolare n. 6 del 30 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, tra l'altro, in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e alla detraibilità ai fini IVA rispettivamente dei costi e dell'imposta afferente alle c.d. *other fee* addebitate dalle società di *private equity* alla *portfolio company* nell'alveo delle "operazioni di **acquisizione con indebitamento**" (note anche come *leverage buy-out* o LBO).

Tali operazioni sono finalizzate all'acquisizione di un'azienda o di una partecipazione in una società c.d. *target* mediante la creazione di una società veicolo ad hoc (c.d. *special purpose vehicle* o SPV), finanziata in parte con capitale proprio ed in parte mediante prestiti contratti a titolo oneroso. Di fatto, si ricorre all'utilizzo dell'indebitamento come leva finanziaria che comporta benefici fintanto che il costo del prestito contratto è inferiore al rendimento del capitale di rischio.

A tale modalità operativa se ne affianca un'altra, denominata **LBO istituzionale**, in cui solitamente un fondo di *private equity* (investitore istituzionale) acquista la società *target*, in tal modo, quest'ultima entra a far parte del portafoglio di investimenti del fondo (diviene una *portfolio company*) ed è da questo gestita al fine di massimizzare gli utili nell'interesse degli investitori.

Le società di *private equity* ricevono una remunerazione per le **attività di gestione** dei suddetti investimenti che consta di due componenti: una fissa, non ancorata ai risultati ottenuti dall'attività svolta; una variabile, finalizzata a remunerare quanto realizzato dal fondo in relazione alla singola operazione o alla gestione complessiva. La componente fissa, a sua volta, si articola in due distinte tipologie di **commissioni**: le c.d. *management fee* addebitate al fondo; le c.d. *other fee*, addebitate alla società acquistata (la *portfolio company*).

I documenti istitutivi e regolamentari del fondo, che fissano gli importi delle remunerazioni dovute alla società di *private equity*, normalmente prevedono che le *other fee* (o alcune di esse) siano **scomputate** in misura totale o parziale dalle *management fee*. In altri termini, si prevede che una parte delle *management fee* dovute dal fondo alla società di *private equity* sia a questa corrisposta dalla società acquistata. Ciò richiede, ai fini delle imposte dirette, un'attenta analisi dell'inerenza e della corretta qualificazione delle commissioni addebitate, per evitare che costi per servizi erogati nell'interesse dei quotisti del fondo gravino in capo ai veicoli costituiti in Italia, piuttosto che essere dedotti dal rendimento corrisposto dal fondo ai quotisti stessi.

È, parimenti, necessario, ed è ciò che qui interessa,

compiere un'analisi al fine di accertare l'esistenza del **diritto alla detrazione dell'IVA** dovuta sulle commissioni in parola, nel caso in cui queste non rientrino nelle previsioni di cui all'[art. 10](#) del DPR 633/72 e, come tali, siano esenti.

La questione deve risolversi avendo riguardo all'attività svolta dalla SPV. L'[art. 168](#) della direttiva 2006/112/UE, a cui corrisponde l'[art. 19](#) del DPR 633/72, prevede che il soggetto passivo possa detrarre l'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi qualora questi siano afferenti all'attività esercitata.

È consolidato orientamento della Corte di Giustizia Ue che le disposizioni di cui al citato art. 168 debbano essere interpretate nel senso che il diritto alla detrazione dell'IVA corrisposta a monte all'atto dell'acquisto di beni e servizi presuppone che le spese compiute per acquistare questi ultimi siano elementi **costitutivi del prezzo** delle operazioni tassate a valle (*ex multis* causa [C-29/08, SKF](#)).

È altrettanto consolidato il principio di cui all'[art. 4](#) comma 5 DPR 633/72, riconfermato più volte dalla Corte di Giustizia Ue (causa [C-496/11 Portugal Telecom](#)), secondo cui non esercitano attività commerciale (e sono quindi privi della qualifica di soggetti passivi d'imposta) i soggetti la cui attività consiste nel mero possesso di attività finanziarie, non strumentali, né accessorie ad altre attività svolte dal medesimo soggetto economico.

Pertanto, nel caso di specie, se l'attività della SPV si limita a una **mera detenzione di partecipazioni**, senza interferire in alcun modo nella gestione delle società presenti in portafoglio, non può riconoscersi il diritto alla detrazione dell'IVA gravante sulle *other fee* né in capo alla SPV, né successivamente in capo alla *portfolio company*, qualora sia stata incorporata o abbia incorporato la SPV.

Né il diritto alla detrazione potrà essere riconosciuto in capo alla *portfolio company*, qualora le *other fee* siano riferibili in tutto o in parte a un servizio che la società di *private equity* rende nell'interesse esclusivo del fondo e dei quotisti e non della società. Non si ravvisa, infatti, in questo caso l'esistenza di un nesso diretto e immediato tra operazione di acquisto a monte ed operazione di vendita a valle.

A diverse conclusioni sulla detraibilità dell'IVA addebitata si potrebbe giungere nel caso in cui la SPV non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, ma svolga effettivamente un'**attività commerciale**, secondo il disposto dall'[art. 9](#) della direttiva 2006/112/CE, a cui corrisponde l'[art. 4](#) del DPR n. 633/72.